

ATTO N. DD 7490

DEL 20/11/2023

Rep. di struttura DD-TA0 N. 441

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del l'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al progetto denominato "Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi: Modifica layout di impianto, inserimento di nuove tipologie merceologiche e aumento quantità annuali"
Comune: Torino - Strada Bellacomba 140
Proponente: Perino Piero s.r.l.
Assoggettamento alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:

In data 15/09/2023 la Società Perino Piero s.r.l. (di seguito denominata proponente) - con sede legale in Via Losa n. 54 a Robassomero (TO) e P. IVA n. 07584960012, - ha presentato, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., istanza di avvio della fase di verifica della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativamente al progetto denominato "*Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi: Modifica layout di impianto, inserimento di nuove tipologie merceologiche e aumento quantità annuali*" da realizzarsi nel Comune di Torino.

Il progetto rientra nella categoria progettuale n. 7. z.b) dell'allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. "*Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.*".

Con nota prot. n. 129669 del 22/09/2023, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB della CmTO e chiedendo di fornire, nel termine di legge di 30 giorni, pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto.

In data 09/10/2023 si è svolta Conferenza dei Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo di cui all'oggetto.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città

Metropolitana di Torino per 30 giorni dalla data di avvio del procedimento e su di esso non sono pervenute osservazioni.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.; l'istruttoria si è dunque svolta con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte e con i contributi forniti dalle Strutture di CmTO dell'Organo Tecnico per la VIA.

Dato atto che:

Stato di fatto

L'area oggetto dell'intervento si trova nella zona nord del Comune di Torino in Strada Bellacomba n. 140; l'area confina ad est con l'area della discarica Basse di Stura, a nord con la tangenziale di Torino e ad ovest con aree agricole.

In tale area il proponente è autorizzato alla gestione di rifiuti speciali non pericolosi mediante Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 rilasciata con D.D. n. 179-3749 del 27/07/2021 e s.m.i..

Le attività effettuate consistono essenzialmente nello stoccaggio propedeutico (messa in riserva R13 finalizzata al trattamento) e nella successiva lavorazione (R5) di rifiuti inerti (da demolizione e costruzione, da cave e lavorazione pietra, terre e rocce da scavo, pietrisco ferroviario) e del fresato, tramite fasi meccaniche tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea utilizzabili quali materie prime secondarie per l'edilizia. Per i detriti di perforazione è anche prevista operazione di smaltimento (D15).

Per le altre tipologie di rifiuti (carta, vetro, metalli, plastica e legno), oltre all'attività di mera messa in riserva (R13) sotto tettoia, è prevista anche l'eventuale attività di cernita (R12).

E' autorizzato uno stoccaggio istantaneo di 22.565 t ed una movimentazione annua di 284.580 t.

Stato di progetto

Oggetto della modifica in progetto riguarda sostanzialmente:

- l'aumento delle superfici adibite allo stoccaggio rifiuti e rielaborazione del layout senza modifica dello stoccaggio istantaneo;
- l'aumento delle quantità gestibili annualmente in particolare per le tipologie inerti da demolizione e terre e rocce da scavo (nuova movimentazione annua pari a 529.580 t);
- aggiunta di un nuovo impianto di frantumazione e di un tritatore birotore o cippatore per il legno.

Si prevede inoltre l'aggiunta di nuove tipologie merceologiche e di attività di recupero:

- rifiuti derivanti da trattamenti di RAEE costituiti da materiale inerte da avviare ai processi di recupero già autorizzati;
- detriti di perforazione da gestire unitamente alle terre e rocce da scavo anche con attività R13 e D15;
- produzione di EoW dai rifiuti costituiti da legno per la produzione di biocombustibile e di ammendante compostato;
- messa in riserva R13 di guaine bituminose materiali isolanti.

Rilevato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenuti da parte delle Amministrazioni e degli Enti potenzialmente

interessati i seguenti pareri e contributi allegati al presente provvedimento (**Allegato A**) per farne parte integrante e sostanziale:

- nota prot. n. 136406 del 06/10/2023 della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'atmosfera della CmTO;
- nota prot. n. 144448 del 19/10/2023 della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'atmosfera della CmTO;
- nota prot. n. 10958 del 23/10/2023 della Città di Torino;
- nota prot. n. 96240 del 24/10/2023 di Arpa Piemonte.

Considerato che:

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato relativamente al progetto proposto, come si può evincere dai pareri sopra elencati, alcuni elementi di criticità in relazione ai seguenti aspetti:

- modalità operative-gestionali;
- interferenze con elementi della connessione ecologica;
- consumo di suolo;
- acque superficiali e sotterranee;
- impatto visivo e riqualificazione dell'area;
- emissioni in atmosfera con particolare riferimento alla componente odorigena;
- rumore;
- componente traffico e viabilità ritenuta particolarmente significativa in considerazione della rilevante movimentazione annua di rifiuti;
- pianificazione locale e sovraordinata;

La Direzione Rifiuti della CmTo nell'ambito dell'istruttoria ha evidenziato inoltre i seguenti aspetti:

- recupero del legno: nulla da eccepire per quanto riguarda il recupero di materia; nel caso invece venga destinato al compostaggio, come ammendante, la procedura è più articolata e della stessa occorre dare evidenza; nel caso ancora si intenda destinarlo alla produzione di biocombustibile, nella considerazione che, in passato, tale modalità non era ammissibile, occorre dare puntuale evidenza dei criteri che si intendono applicare ai fini della cessazione dalla qualifica di rifiuti;
- alcune tipologie di rifiuti cd inerti, es detriti di perforazione, ai fini della produzione di eow, non rientrano nei criteri contenuti nel D.M. 5/02/98; trattandosi quindi di autorizzare caso per caso è necessario fornire maggiori criteri e in particolare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 184 ter del D.Lgs 152/06;
- non si ritiene corretta l'attribuzione dei codici EER della cat. 19xxxx ai rifiuti in uscita, risultati da operazioni di accorpamento;
- mancano le indicazioni delle aree di deposito destinate ai rifiuti prodotti;
- da riportare anche la capacità massima di deposito degli eow detenuti nel sito;
- indicazioni del posizionamento della pesa;
- precisazioni circa il rilevatore di radioattività;
- posizione rispetto la certificazione prevenzione incendi.

In relazione agli aspetti di pianificazione si evidenzia inoltre che l'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincolo paesaggistico in quanto area tutelata per legge ai sensi dell'art. 142 lettera f) *“i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi”* del D. Lgs. n 42 del 2004 tale da comportare il rilascio di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. n 42 del 2004 da parte dell'autorità competente come individuata all'art. 3 della LR 32/2008.

Occorre inoltre una verifica circa i *“Criteri di Localizzazione”* contenuti al capitolo 7 del PRUBAI, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale 9 maggio 2023, n. 277 – 11379, ai quali occorre fare riferimento nelle more nell'applicazione dell'approvazione dello strumento di attuazione del PTGM. Tali

criteri si applicano, a differenza di quanto in precedenza disciplinato dal PPGR 2006, anche in casi di ampliamenti di impianti esistenti che implicino un ulteriore consumo di suolo e nel caso di impianti come quello di specie.

Considerato inoltre che:

L'area oggetto dell'intervento è ricompresa in una ben più ampio complesso di circa 112.000 mq dove sono svolte altre attività, anche connesse con le opere oggetto della presente istruttoria, di movimentazione e gestione materiali inerti e di produzione di conglomerati cementizi.

Anche tali attività, delle quali occorre averne conoscenza piena e particolareggiata, devono essere oggetto di valutazioni in relazione alle criticità sopra rilevate, viste le potenziali ricadute su diverse componenti ambientali ed antropiche quali soprattutto emissioni in atmosfera, traffico e rumore, nonché di verifica in relazione al rilascio di autorizzazione paesaggistica e degli altri titoli abilitativi.

Ritenuto che:

Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dall'Organo Tecnico per la VIA, dalle risultanze dei pareri giunti e conservati agli atti, per il progetto in oggetto ed in relazione alle altre attività presenti nell'area:

- sono emersi alcuni elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sulle diverse matrici ambientali ed antropiche interessate dal progetto;
- si ravvisano elementi che necessitino di approfondimenti tali da non poter essere sviluppati ed approfonditi nell'ambito del presente procedimento o demandati al rilascio del titolo abilitativo.

Ritenuto pertanto di dover assoggettare, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale.

Ai sensi dell'art. 27 bis del 152/2006 e s.m.i. il proponente dovrà presentare all'autorità competente, oltre all'istanza di VIA ed il SIA, anche tutta la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto da ricomprendere nel Provvedimento Autorizzatorio Unico.

La documentazione dovrà essere specificatamente orientata a sviluppare ed approfondire le criticità evidenziate nel presente provvedimento e nei pareri in premessa elencati che non sono comunque da considerarsi completamente esaustive per lo svolgimento della successiva fase autorizzativa dove verranno effettuate le opportune valutazioni di merito.

Come già indicato le valutazioni e gli approfondimenti dovranno anche riguardare le altre attività presenti nell'area.

Lo studio di impatto ambientale (SIA) dovrà essere sviluppato secondo quanto indicato dalle linee guida n. 28/2020 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente "*Valutazione di impatto ambientale. Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale*". Le indicazioni di tali linee guida, che integrano i contenuti minimi previsti dall'art. 22 e le indicazioni dell'Allegato VII del D.Lgs. 152/06 s.m.i, sono riferite ai diversi contesti ambientali e sono valide per le diverse categorie di opere con l'obiettivo di fornire indicazioni pratiche chiare ed esaustive.

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli articoli

6. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 6/23 del 14/02/2023 è stato approvato il DUP 2023-2025 ed il relativo obiettivo operativo "0902Ob13 - *Valutazione impatto ambientale*".

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata";
- Il D. Lgs 03/04/2006 n. 152 e smi "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1) Di assoggettare, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi, il progetto denominato "*Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi: Modifica layout di impianto, inserimento di nuove tipologie merceologiche e aumento quantità annuali*" in Comune di Torino presentato in data 15/09/2023 dalla Società Perino Piero s.r.l. - con sede legale in Via Losa n. 54 a Robassomero (TO) e P. IVA n. 07584960012 - **alla fase di Valutazione** (combinato disposto degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), al fine di approfondire le problematiche e gli elementi di criticità emersi nel corso dell'istruttoria.

2) Di dare atto che i pareri in premessa elencati sono allegati al presente provvedimento (**Allegato A**) per farne parte integrante e sostanziale.

3) Di ribadire che le valutazioni e gli approfondimenti dovranno anche riguardare le altre attività presenti nell'area e che le criticità evidenziate nel presente provvedimento e nei pareri contenuti nell'Allegato A che non sono comunque da considerarsi completamente esaustive per lo svolgimento della successiva fase

autorizzativa dove verranno effettuate le opportune valutazioni di merito.

4) Di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

5) Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Torino, 20/11/2023

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E
VIGILANZA AMBIENTALE)

Firmato digitalmente da Claudio Coffano

ALLEGATO A “Pareri e contributi”

**Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del l’art.
19 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

PROGETTO:

*“Modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208
per l’esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi:
Modifica layout di impianto, inserimento di nuove tipologie
merceologiche e aumento quantità annuali”*

COMUNE: TORINO – STRADA BELLACOMBA N. 140

PROPONENTE: Perino Piero s.r.l.

Protocollo (*)

Torino (*)

(*) segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA (i dati del protocollo sono rinvenibili nel file metadati con estensione xml in allegato alla PEC)

VER 1011 - Codice stabilimento: 024413

da citare nella corrispondenza

Al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale
Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA
c.a. Dott. Stefano Cerminara

OGGETTO: istruttoria della fase di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del d.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 4 della L.R. 40/98 e s.m.i. Proponente: **PERINO PIERO S.r.l.** Ubicazione: **Strada Bellacomba 140 – 10156 Torino. Parere di competenza in merito alle emissioni in atmosfera.**

Progetto denominato “Modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 per l’esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi: Modifica layout di impianto, inserimento di nuove tipologie merceologiche e aumento quantità annuali”.

In riferimento alla Vs. nota prot. n. 129669/2023 del 22/09/2023, di pubblicazione della documentazione, avvio del procedimento e convocazione della conferenza dei servizi istruttoria, si trasmettono le seguenti valutazioni istruttorie.

L’Impresa in oggetto, per la sede operativa sopra richiamata, è attualmente in possesso di Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, adottata con D.D. n. 179-3749 del 27/07/2021, che ricomprende le prescrizioni ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per le *emissioni diffuse provenienti dall’attività di stoccaggio, movimentazione, vagliatura e frantumazione di rifiuti non pericolosi e materie prime secondarie.*

Il progetto in esame prevede:

- l’aumento e la rielaborazione del layout delle aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti;
- l’aumento delle quantità di materiali gestibili annualmente, in particolare per le tipologie “inerti da demolizione” e “terre e rocce da scavo”;
- l’introduzione di due ulteriori impianti di frantumazione;
- l’aggiunta di nuove tipologie merceologiche su cui effettuare l’attività di recupero;
- l’introduzione di un tritatore e di un cippatore per il legno;
- l’avvio dell’attività di produzione di ammendante compostato e non, quale end of waste derivante dal recupero di legno, scarti di legno e sughero, imballaggi di legno

Per quanto riguarda l’attività di **recupero R5 di rifiuti inerti**, trattati come tali o come E.O.W., l’impatto sulla matrice atmosferica continuerà ad essere costituito prevalentemente dalle **emissioni diffuse di polveri**, generate durante le fasi di selezione, stoccaggio, movimentazione, vagliatura e frantumazione del materiale trattato, senza variazioni qualitative rispetto a quanto già analizzato in occasione dell’adozione della D.D. n. 179-3749 del 27/07/2021. Considerato che il gestore ha dichiarato che continuerà ad adottare le procedure operative già in atto per la limitazione delle emissioni diffuse e che i nuovi macchinari saranno dotati di idonei presidi per il contenimento

delle polveri, si ritiene che, anche a fronte dell'aumento dei quantitativi trattati e del numero di macchinari impiegati, possano essere confermate tutte le prescrizioni tecnico-operative e gestionali già previste dalla D.D. n. 179-3749 del 27/07/2021.

Per quanto riguarda l'attività di **recupero R3 di scarti di legno e sughero ed imballaggi di legno**, si ritiene che, limitatamente alla fase di riduzione volumetrica, tramite tritratore o cippatore, l'impatto sulla matrice atmosferica sarà costituito prevalentemente dalle **emissioni diffuse di polveri**, generate durante le fasi di triturazione ed eventuale vagliatura del materiale trattato e di stoccaggio del materiale risultante; dovranno pertanto essere adottate idonee procedure operative in tutte le fasi del processo, in particolare in caso di condizioni meteorologiche critiche.

Relativamente alle nuova attività di **produzione di ammendante non compostato e di compostaggio**, a partire da residui legnosi e residui erbacei, considerata l'eventuale criticità rappresentata dal potenziale impatto odorigeno, si rammenta che la stessa, oltre ad essere soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., sarà soggetta anche ai disposti dell'art. 272-bis del medesimo decreto, i cui indirizzi applicativi sono stati approvati con decreto del MASE del 28/06/2023, nonché della D.G.R. 9 gennaio 2017, n. 13-4554 (Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno.).

Nell'istanza di autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. che l'Impresa dovrà presentare, dovrà pertanto essere allegata la relazione tecnica relativa alle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività di produzione ammendante e compostaggio, compilata seguendo lo schema di cui al modello Mod.Em. 2.0, scaricabile all'indirizzo web:

www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/modulistica

nella quale dovranno in particolare essere illustrate in dettaglio le procedure operative e le tecniche adottate per prevenire lo sviluppo di emissioni odorigene durante le fasi di movimentazione e rivoltamento dei cumuli.

Relativamente all'attività di **messa in riserva, cernita e selezione di rifiuti**, costituiti da carta e cartone, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, cavi, plastica, legno e sughero, l'eventuale impatto sulla matrice atmosferica, costituito dalla diffusione di polveri, sarà limitato, considerato che il gestore ha dichiarato che verrà svolta sotto tettoia. Si raccomanda comunque l'adozione di procedure operative atte ad evitare la dispersione di materiale particellare ad opera degli agenti atmosferici, in particolare in fase di movimentazione e nel caso di materiali di piccola pezzatura.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti (tel. 011861.6760, e-mail: grazia.pitti@cittametropolitana.torino.it) si porgono cordiali saluti.

La Referente per l'istruttoria emissioni
Dott.ssa Grazia Pitti



GP

Visto, il Direttore
Ing. Claudio Coffano



Prot. (*) Torino (*)

() segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA
(i dati del protocollo sono rinvenibili nel file metadati con estensione xml, inviato insieme alla PEC)*

Valutazioni Ambientali
Nucleo VAS e VIA

***OGGETTO: Valutazione Previsionale Impatto Acustico modifica sostanziale Impianto
PERINO PIERO S.r.l., Strada Bellacomba n. 140, Torino.***

Sulla base della Valutazione Previsionale Impatto Acustico dell'attività in oggetto (datata 14 settembre 2023) e dopo le analisi svolte da questo servizio, non si riscontrano criticità rilevanti in merito all'impatto acustico delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi dell'Impianto PERINO PIERO S.r.l., in Strada Bellacomba n. 140, a Torino, anche se non viene considerato l'impatto acustico delle altre attività svolte all'interno dello stesso sito e del traffico indotto da quest'ultime.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Visto:
*Il Direttore del Dipartimento Ambiente e
Vigilanza Ambientale*
Ing. Claudio Coffano

L'ESPERTO FISICO
Dott. Barbara Giordanengo
Barbara Giordanengo





CITTA' DI TORINO
DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITÀ AMBIENTE
SERVIZIO QUALITÀ E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Classifica: 6.90.15 - Fasc. 14/96 ES/CA

(Il protocollo deve essere citato nella risposta)

*Segnatura di protocollo riportata
nei metadati del sistema documentale
di DoQui ACTA*

VIA DOQUI

Città Metropolitana di Torino

Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale
Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

p.c.

AI COMPONENTI

*l'ORGANO TECNICO COMUNALE V.I.A.
nelle persone dei Direttori (o loro delegati)
delle seguenti Divisioni*

**Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata
Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente
Costruito**

Servizio Pianificazioni Esecutive

c.a. Dirigente Maria Antonietta Moscariello

Divisione Edilizia Privata

Servizio Permessi di Costruire Convenzionati

c.a. Silvia Fantino

Dipartimento Ambiente e Transizione Ecologica

al Direttore Gaetano Noè via mail

U.O. Ufficio Bonifiche

c.a. Donato Fierri

**Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e
Mobilità**

c.a. Direttore Isabella Quinto

Divisione Infrastrutture

Unità Operativa Urbanizzazioni

c.a. Ferruccio Capitani

Servizio Mobilità

c.a. Wassel Laped

c.a. Giuseppe Pentassuglia

Servizio Ponti e vie d'acqua

c.a. Lorenzo Peretti





CITTA' DI TORINO
DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITÀ AMBIENTE
SERVIZIO QUALITÀ E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Divisione Verde e Parchi

C.A.V. - Commissione Aree Verdi

c.a. Matteo Castiglioni

**Oggetto: Istruttoria della fase di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. relativa al progetto denominato “Modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 per l’esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi: Modifica layout di impianto, inserimento di nuove tipologie merceologiche e aumento quantità annuali” – Invio esito OTC del 19/10/2023.
Sito in Strada Bellacomba 140.
Proponente: Perino Piero s.r.l.
Autorità Competente: Citta Metropolitana di Torino (Posizione: VER 1011)**

Vista la documentazione acquisita al protocollo del Servizio scrivente al n. 9958 in data 25 settembre 2023 e convocata la seduta di Organo Tecnico Comunale per il giorno 19/10/2023 (nota prot. 10485 del 09/10/2023), con ordine del giorno l’Istruttoria per la verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dell’impresa Perino Piero relativa al progetto denominato “*Modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 per l’esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi: Modifica layout di impianto, inserimento di nuove tipologie merceologiche e aumento quantità annuali*”.

Richiamato l’art. 14bis c. 2 lettera b della L. n. 241/1990, il Servizio Scrivente richiede l’adeguamento della documentazione sulla base delle richieste di integrazione e di chiarimento presentate in sede di Organo Tecnico Comunale del 19/10/2023 dai Servizi interessati e coinvolti, di cui si allega il verbale (Allegati n.1-2), al fine del rilascio del parere nell’ambito della Verifica di assoggettabilità a VIA.

Distinti saluti

Il Dirigente del Servizio Qualità e
Valutazioni Ambientali
Arch. Vincenzo Murru
(firmato digitalmente)

Allegato n. 1: 2023.10.19 Verbale OTC PERINO

Allegato n.2: CMTO - Prescrizioni su emissioni diffuse da cantieri per opere VIA VAS PAUR



ORGANO TECNICO COMUNALE - ESITO DELLA SEDUTA DEL 19/10/2023

Istruttoria della fase di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/06 e smi relativa al progetto denominato “*Modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 per l’esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi: Modifica layout di impianto, inserimento di nuove tipologie merceologiche e aumento quantità annuali.*”

Autorità Competente: Città Metropolitana di Torino (Posizione: VER 1011)

Sito in: Strada Bellacomba 140, Torino,

Proponente: Perino Piero s.r.l.

Convocato con nota prot. n. 10485 del 09/10/2023, in data 19 ottobre 2023 alle ore 10.00 in via telematica mediante l’applicativo Google MEET con ordine del giorno:

la verifica di assoggettabilità a VIA con Autorità Competente Città Metropolitana di Torino.

Alla seduta di OTC sono presenti:

- *Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali:* Vincenzo Murru, Chiara Agostini, Emanuela Sposato, Daniela Rapa, Marina Fochi;
- *Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata:* Maria Antonietta Moscariello, Barbara Bersia, Alberto Rolandi;
- *Divisione Infrastrutture - U.O. Urbanizzazioni:* Ferruccio Capitani;

L’Organo Tecnico Comunale, esaminata la documentazione indicata nell’avviso di convocazione trasmessa all’Autorità competente alla Verifica di VIA, nell’ambito delle competenze previste dell’art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi, segnatamente in ordine all’oggetto della convocazione e in esito all’analisi istruttoria condotta, esprime il seguente giudizio:

Valutazioni del Servizio SVQA:

1. in merito alla previsione del progetto di ampliamento dell’attività, l’area della proprietà (e/o del perimetro dell’impianto) non è rappresentata negli estratti cartografici; si rileva che gli elaborati grafici riportano una configurazione d’impianto sommaria (non rappresentativa di tutta l’attività) e senza distinzione fra lo stato di fatto (autorizzato in precedente AIA) e lo stato di progetto;
2. ai fini della sicurezza della circolazione stradale, è necessario analizzare se vi siano semafori d’accesso e possibili criticità per l’aumento significativo di traffico pesante;
3. è necessario prevedere e descrivere le eventuali misure di mitigazione da mettere in pratica;
4. è necessario verificare che non vi sia consumo di suolo, e nel caso invece sia previsto, di considerare anche gli indirizzi e criteri in materia di consumo di suolo approvati con la D.G.C. della Città di Torino “*Consumo di suolo e trasformazioni urbane: obiettivi di sostenibilità, riduzione degli impatti e compensazioni ambientali. criteri e direttive agli uffici della civica amministrazione*” (n. 06078/126 del 2019).

Si richiamano quali adeguate misure per il contenimento delle emissioni diffuse in fase di cantiere, quelle adottate dalla Città Metropolitana di Torino - Dipartimento ambiente e vigilanza ambientale - Direzione Risorse Idriche e Tutela dell’Atmosfera in data giugno 2023 (in allegato n.2 della lettera di trasmissione del presente verbale).

ACUSTICA

5. l’espressione del parere sulla documentazione acustica è di competenza della CMTO, si esprimono tuttavia alcune considerazioni sulla V.P.I.A. presentata in allegato n. 5 allo Studio Preliminare Ambientale, redatta dal tecnico acustico Claudio Melano:

Relativamente alla zonizzazione acustica, la classe acustica dell'area dove risulta insediata l'attività è la classe V - aree prevalentemente industriali, pertanto compatibile.

Si evidenziano i seguenti punti:

- non è stato valutato il rispetto del limite di emissione;
- non è stata presentata una tabella riepilogativa dove si evidenzia il rispetto del limite di immissione;
- Si richiede comunque il collaudo acustico post-operam dal momento che per gli impianti di triturazione /cippatura si sono utilizzati dati disponibili in letteratura non avendo a disposizione dati reali delle emissioni acustiche prodotte dai macchinari che si andranno ad utilizzare. Inoltre dalla valutazione effettuata, relativamente al ricettore R2 - strada Bellacomba n. 177 siamo prossimi al limite di 5 dB per il rispetto del criterio differenziale in periodo diurno.

COMPATIBILITÀ URBANISTICA

In data 12/2/2019 dall'A.C. CMTO alla Città di Torino nel procedimento “fase di Verifica di assoggettabilità a VIA “Attività di trattamento e recupero di rifiuti inerti in procedura ordinaria presso il sito di strada Bellacomba” con la richiesta di confermare o meno in maniera inequivocabile la “legittimità dell’insediamento” e dunque la compatibilità dell’intervento con lo strumento urbanistico, ritenuta condizione necessaria ai fini dell’esercizio dell’attività.

Richiamati i precedenti pareri di verifica di compatibilità urbanistica rilasciati dalla Divisione Urbanistica della Città di Torino e la verifica espletata dal Servizio Edilizia Privata (doc. presenti nella documentazione trasmessa dall’A.C. CMTO e in riferimento al parere prot 336 del 28/1/2019 e prot. 2168 del 12/3/2019

e preso atto che la compatibilità urbanistica dell’intervento sia riferibile al solo ambito territoriale legittimamente insediato, probabilmente con riferimento alla data di approvazione del PRG vigente (1995)

Si ritiene opportuno che il Proponente svolga una ricognizione generale dei titoli abilitativi edilizi riferibili all’impianto in oggetto, con la dimostrazione del perimetro dell’impianto legittimamente insediato e dell’impianto in progetto, con preciso riferimento alla rappresentazione cartografica ed agli identificativi catastali.

Si riportano di seguito gli interventi di Ferruccio Capitani (Unità Operativa Urbanizzazioni) e Barbara Bersia (Servizio Pianificazioni Esecutive della Divisione Urbanistica):

Capitani: Sottolinea l'importanza di una riqualificazione dell'area soprattutto sotto l'aspetto paesaggistico, nell'ambito delle direttive cantieri (l'attività di deposito inerti ecc.) e nelle normative per le cave; rileva che vi è molta letteratura che tratta possibili mitigazioni, per esempio una fascia alberata come perimetrazione in recinzione, con alberi ad alto e medio fusto, ed altre scelte “virtuose” potrebbero essere fatte dai proponenti.

Bersia: conferma che l'area della proprietà e l'individuazione delle superfici occupate dall'attività in atto e da quelle oggetto di proposta di modifica non sono riportate in alcun estratto cartografico. Considerato che il tipo di attività svolta, seppur ammessa in quanto legittimamente insediata prima dell'approvazione del PRG, è in contrasto di Piano, occorre avere contezza circa l'estensione delle aree attualmente occupate dall'attività al fine di verificare che non vi siano ampliamenti, in quanto non consentiti. Inoltre, poiché le aree sono destinate dal PRG a Parco urbano, fluviale e agricolo, destinazione confermata anche dalla pianificazione sovra comunale, bisognerebbe informare l'Amministrazione affinché valuti come operare su tutto l'ambito. Si dovrebbe infine procedere alla verifica delle opere presenti sulle aree; si richiama in particolare una tettoia che risulterebbe di recente costruzione, rammentando che gli interventi edilizi ammessi sulle aree in contrasto di piano sono esclusivamente la manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro e risanamento conservativo.

TRAFFICO

Si richiede la consegna di uno Studio di impatto sulla viabilità e sul traffico, che tenga conto del raddoppio di automezzi/ora, necessario alla gestione di 529.580 ton. annui di rifiuti.

Si chiede inoltre che venga previsto un monitoraggio dell'effettivo impatto viabilistico *ante* ampliamento dell'impianto e *post* ampliamento, esteso all'intero arco orario della giornata (h24) sulla circolazione della zona e sulle principali arterie stradali a contorno dell'impianto, comprendente l'analisi dei flussi e dei percorsi dei mezzi d'opera in partenza e in arrivo dall'impianto in oggetto, sia in situazioni ordinaria sia di lavorazione, sia in periodo scolastico che non scolastico incluso i giorni festivi e prefestivi. In base agli esiti della campagna *post operam* la Città si riserva di chiedere ulteriori rilievi, definendone tempi e modalità di esecuzione, e conseguente di consegna dei dati. Nel caso in cui si rilevassero delle criticità viabili, il Servizio Mobilità della Città si riserva di chiedere al Proponente la realizzazione di eventuali opere di adeguamento.

La riunione si conclude alle ore 10.45.

Il Dirigente del Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali
Arch. Vincenzo Murru
(firmato digitalmente)

ALLEGATO: prescrizioni raccomandate per il contenimento delle emissioni diffuse in fase di cantiere

1. Tutte le attività del cantiere devono essere esercitate applicando le migliori tecniche disponibili e, per le parti coerenti, secondo quanto previsto dall'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., adottando in particolare tutte le misure atte a garantire il miglior contenimento delle emissioni diffuse.
2. I cumuli di materiali polverulento, destinati all'utilizzo o alla rimozione, devono essere correttamente dimensionati e, compatibilmente con gli spazi disponibili e le strutture presenti, posti in zone al riparo dal vento.
3. **In caso di vento forte** si dovranno **sospendere temporaneamente le attività più critiche per lo sviluppo di emissioni di polveri** e, ove necessario al fine di ridurre il trasporto ad opera dell'agente atmosferico, procedere alla **bagnatura** dei cumuli di deposito e stoccaggio particolarmente polverulenti o, in alternativa, procedere **all'applicazione di teli di copertura zavorrati**.
4. I piazzali e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli, compatibilmente con le lavorazioni svolte, devono essere **adeguatamente irrigati al fine di evitare il sollevamento di polveri**. In caso di **impiego di sistemi di bagnatura mobili** (autobotte o sistema analogo), gli stessi devono essere detenuti stabilmente presso lo stabilimento e sottoposti a **regolare manutenzione**. Deve inoltre essere evitato l'imbrattamento dei mezzi, adottando, ove necessario, adeguati sistemi di pulizia dei mezzi in uscita dallo stabilimento.
5. Qualora si operi in **condizioni di particolare arsure**, il materiale in entrata nello stabilimento deve essere **preventivamente irrorato con acqua** affinché abbia un tenore di umidità sufficiente a limitare la diffusione di polveri.
6. Durante il **carico e lo scarico dei materiali** nei e dai camion mediante mezzi d'opera, gli operatori devono adottare modalità operative che **minimizzino le altezze e le velocità di caduta del materiale** e conseguentemente la **polverosità prodotta**. Devono, inoltre, essere minimizzate, per quanto possibile, le distanze di movimentazione del materiale. Qualora le fasi di carico e scarico dei mezzi avvengano in condizione di particolare arsure, occorre procedere alla **bagnatura del materiale da movimentare**.
7. Deve essere imposto l'**obbligo di riduzione della velocità di transito** da parte dei mezzi lungo strade, piste e piazzali dello stabilimento, mediante l'apposizione di idonea segnaletica. Per i camion in ingresso ed in uscita dallo stabilimento è raccomandato l'impiego di **teloni di copertura** dei cassoni utilizzati per il trasporto.
8. **Tutti i presidi per il contenimento delle emissioni diffuse** (sistemi di irrigazione fissi e mobili delle strade e dei cumuli, sistemi di nebulizzazione a servizio dei macchinari, barriere di confinamento dei macchinari, etc.) **devono essere correttamente utilizzati e sottoposti a costante manutenzione**. Tutti gli eventi di malfunzionamento delle suddette attrezzature, nonché tutti gli interventi manutentivi, con le relative date, devono essere annotati su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.
9. Qualora le misure di mitigazione adottate non dovessero garantire il sufficiente contenimento delle emissioni diffuse, il Gestore dovrà adottare le ulteriori misure di cui all'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Documento trasmesso a mezzo PEC
N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC
Dati di prot. nell'allegato "segnatura.xml"

Fascicolo B1.08 - F06_2023_01946

Spettabile CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale
Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Rif. nota prot. Arpa n. 85899 del 22/9/23

Oggetto: PERINO PIERO – Strada Bellascomba 140, Torino - contributo tecnico Verifica Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/06 e smi relativa al progetto denominato "Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi: Modifica layout di impianto, inserimento di nuove tipologie merceologiche e aumento quantità annuali".

Si trasmette in allegato il contributo tecnico di cui all'oggetto. A disposizione per eventuali chiarimenti e precisazioni si porgono distinti saluti.

Incarico di Funzionario Tematismo
Rifiuti e inquinamento
Giancarlo Ferrero

Il Dirigente Responsabile del Servizio
territoriale di Tutela e Vigilanza 1
ing. Maurizio Di Tonno

Firmato digitalmente da: Maurizio Di Tonno
Data: 20/10/2023 15:59:29

Responsabile dell'istruttoria
Giancarlo Ferrero
e- mail g.ferrero@arpa.piemonte.it

GF/gf

Allegati:
- contributo tecnico

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest

Via Pio VII, 9 - 10135 Torino - Tel. 01119680111

dip.nordovest@arpa.piemonte.it - PEC dip.torino@pec.arpa.piemonte.it – www.arpa.piemonte.gov.it

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest
Servizio di Tutela e Vigilanza 1

DITTA

PERINO PIERO srl

Sede operativa sita in Torino, Strada Bellacomba 140

Istanza di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e smi per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi. Istruttoria della fase di ASSOGGETTABILITA' A VIA.

Pratica n. F06_2023_01946
Servizio: B1.08

Redazione	Funzione: Incarico di funzione Rifiuti e Amianto Nome: dott. Giancarlo FERRERO	Firmato digitalmente da: GIANCARLO FERRERO Data: 19/10/2023 12:09:48
Redazione	Funzione: Incarico di funzione Valutazioni Ambientali Nome: dott.ssa Sara Mellano	Firmato digitalmente da: Sara Mellano Data: 19/10/2023 13:04:38
Redazione	Funzione: Incarico di funzione Emissioni in Atmosfera Nome: ing. Stefano Carbonato	Firmato digitalmente da: Stefano Carbonato Data: 20/10/2023 08:11:19
Redazione	Funzione: Incarico di funzione Scarichi Idrici Nome: ing. Roberto Filliol	Firmato digitalmente da: ROBERTO FILLIOL Data: 19/10/2023 12:41:11
Approvazione	Funzione: Responsabile Servizio Attività di Produzione Nord Ovest Nome: ing. Carlotta Musto	Firmato digitalmente da: Carlotta Isabella Musto Data: 19/10/2023 15:03:58
Approvazione	Funzione: Responsabile Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza 1 Nome: ing. Maurizio Di Tonno	Firmato digitalmente da: Maurizio Di Tonno Data: 19/10/2023 13:01:51

Arpa Piemonte

Sommario	
Premessa.....	2
Descrizione attività di gestione rifiuti e quadro autorizzativo	2
Osservazioni sul progetto presentato	2
1. Analisi di coerenza con la Pianificazione territoriale	2
1.1. P.R.G.C.	2
1.2. Piano d’Area del Parco Fluviale del Po	3
1.3. Aree contigue	4
1.4. Analisi dei vincoli territoriali esistenti.....	4
1.5. Fasce di rispetto stradale e di pubblica discarica	5
1.6. Fasce di rispetto fluviale	5
1.7. Fasce di pericolosità idrogeomorfologica	5
1.8. Interferenze con elementi della Rete Ecologica.....	5
1.9. Consumo di suolo.....	6
2. Impatti ambientali	6
2.1. Traffico.....	6
2.2. Acque superficiali e sotterranee	6
2.3. Impatto visivo	6
2.4. Attività di compostaggio	6
2.5. Gestione dei rifiuti	7
2.6. Gestione acque	7
2.7. Emissioni in atmosfera.....	7
2.8. Olfattometria	7
2.9. Rumore.....	7
Conclusioni	7

Premessa

In data 15/09/2023 la Società Perino Piero S.r.l. ha presentato alla Città Metropolitana di Torino domanda di avvio della fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. relativamente al progetto indicato in oggetto.

Al riguardo della modifica sostanziale per gli aspetti tecnici si fa riferimento allo Studio Preliminare Ambientale redatto dallo studio BERTOLLA AMBIENTE.

Descrizione attività di gestione rifiuti e quadro autorizzativo

La Perino Piero srl, sede operativa di Strada Bellacomba 140, Torino, è autorizzata dalla Città Metropolitana di Torino (di seguito CMTor) ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs 152/06 e smi (D.D. n. 3749 del 27/7/21) all’esercizio di un impianto per il recupero e smaltimento (attività R5, R12, R13 e D15 di cui agli allegati B e C, parte IV del D. Lgs 152/06) di rifiuti speciali non pericolosi secondo le specifiche descritte negli elaborati allegati all’istanza.

Osservazioni sul progetto presentato

1. Analisi di coerenza con la Pianificazione territoriale

1.1. P.R.G.C.

L’area su cui insiste attualmente la Ditta in esame è classificata dal P.R.G.C. della Città di Torino vigente come area a servizi pubblici – parco fluviale – Ambito P.24, e risulta soggetta alle prescrizioni di cui agli artt. 19 e 21 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (Volume I- testo coordinato al 30/06/2023).

L’ampliamento e modifica oggetto di istruttoria sono localizzati all’interno dello stesso Ambito P.24.

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII 9 – 10135 Torino – Tel 011/19680111

PEC: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Si sottolinea che le NdA citate prevedono:

Art.19

Sugli edifici esistenti, ricadenti in tutto o in parte in aree destinate a servizio pubblico, se in contrasto con le destinazioni di piano, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, senza cambio di destinazione d'uso.

Art. 21-Parchi urbani, fluviali e agricoli

Comma 5 bis: Negli immobili nei quali sono presenti attività economiche insediate prima della approvazione del piano, è possibile, fatte salve le Norme di materia idraulica per le aree inserite all'interno delle Fasce fluviali di cui al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), consentire interventi funzionali allo svolgimento delle attività stesse che eccedono la manutenzione straordinaria (restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti, installazione di strutture di ricovero temporaneo, allacciamenti e opere di urbanizzazione) a condizione che venga stipulata idonea convenzione con la Città e con l'Ente di gestione del Parco fluviale del Po torinese (per le aree incluse all'interno del P.T.O. e del Piano d'Area), sul modello della Convenzione-quadro di cui all'art. 53 della L.U.R., che disciplini:

- a) le modalità di utilizzo temporaneo dell'area e i tipi di intervento previsti;
- b) i tempi per il trasferimento degli impianti (entro un massimo di 10 anni).
- c) l'impegno entro il termine massimo di cui al punto b) da parte della proprietà alla cessione onerosa dell'area alla Città sempre che vi sia coincidenza tra proprietario e titolare dell'attività;
- d) l'assunzione da parte dei soggetti privati dei costi di demolizione dei fabbricati e della eventuale bonifica dell'area interessata;
- e) il valore dell'area, sulla base dei criteri vigenti in caso di cessione volontaria nell'ambito del procedimento espropriativo;
- f) l'entità della garanzia fidejussoria da prestare da parte dei soggetti privati (commisurata al valore di cui al punto d) da versare prima della stipula della convenzione;
- g) previsione di una penale per eventuali inadempimenti pari al 30% del valore di cui al punto e). La disciplina prevista e le relative modalità, al fine di individuare coerenti finalità d'uso, sono da individuare specificamente a seconda che l'area sia inserita in area U (zona urbanizzata) o N (zona di interesse naturalistico) del Piano d'Area o in aree classificate Area Attrezzata Riserva Naturale o Zona di Salvaguardia. Resta inteso che qualora il soggetto titolare dell'attività economica non sia anche proprietario delle aree e dei fabbricati interessati dagli interventi edilizi, l'eventuale convenzione per la rilocalizzazione di cui al presente articolo dovrà essere definita di concerto con il proprietario delle aree.

Occorre quindi valutare la conformità degli interventi di modifica sostanziale dell'attività a quanto previsto dalla Pianificazione Comunale per l'area interessata, indicando i termini dell'eventuale Convenzione stipulata con la Città di Torino.

1.2. Piano d'Area del Parco Fluviale del Po

L'area nel suo complesso ricade nel sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po, disciplinato dal "Piano d'area del parco fluviale del Po– Area stralcio Basse di Stura" (definito dalla D.C.R. n. 243-17401 del 30/05/2002), che assoggetta gli interventi e gli usi dell'area alle prescrizioni contenute nella scheda progettuale del "Sub-ambito 3 Bellacomba" allegata al Piano d'Area.

Per quanto riguarda il Sub-ambito 3 – Bellacomba, gli indirizzi generali cui attenersi per gli interventi sono i seguenti:

- Recupero ambientale complessivo dell'intero territorio

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII 9 – 10135 Torino – Tel 011/19680111

PEC: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

- Recupero ambientale della discarica AMIAT
- Realizzazione di due parchi attrezzati (parco attrezzato "La Russia" e il parco attrezzato del PRU Ivrea)
- Bonifica delle discariche
- Allontanamento delle attività produttive in contrasto con le finalità del Piano
- Recupero ambientale delle aree occupate da impianti di trasformazione inerti
- Rimodellamento dei bacini delle ex cave
- Realizzazione di percorsi ciclo-pedonali continui sulle due sponde
- Trasferimento dei campi nomadi (Strada dell'Aeroporto e via Lega) all'esterno del Piano d'Area, in quanto la presenza di tali strutture è incompatibile con gli obiettivi del Piano.

In particolare, al punto 3.2 si prescrive:

3.2. Per le attività in corso non compatibili con il punto 3.1, nel perseguire l'obiettivo di un loro allontanamento, è fatto divieto di realizzare interventi di manutenzione, straordinaria, ampliamento e ristrutturazione, di edifici e impianti finalizzati all'adeguamento, o al rinnovo dei sistemi e processi produttivi, fatto salvo gli adeguamenti dovuti in materia igienico edilizia, ambientale, sicurezza del lavoro e prevenzione incendi.

Ai sensi delle Norme di Attuazione del Piano d'Area del Parco fluviale del Po, l'area ricade in Zona U, disciplinata dall'art. 2.6:

Art. 2.6. Zone U, urbanizzate

7. Fino al recepimento negli strumenti urbanistici locali degli indirizzi di cui ai commi precedenti, entro le zone U1 e U2 sono consentiti gli interventi di nuovo impianto, previsti dagli strumenti urbanistici e dai piani esecutivi vigenti, che non impediscano di cogliere le principali relazioni visive del paesaggio fluviale.

Non sono comunque consentiti i seguenti interventi:

- a) la realizzazione di nuove infrastrutture che compromettano o sconvolgano le reti di fruizione e di accesso specificamente indicate dal Piano, fatti salvi i completamenti di strade e di parcheggi di rilievo locale;
- b) la localizzazione di discariche, depositi di materiale, attività produttive rumorose od inquinanti in posizione tale da determinare impatti rischiosi sulle risorse della fascia fluviale, in base alla verifica di cui all'art. 4.2 delle presenti Norme.

1.3. Aree contigue

L'area oggetto dell'intervento rientra nelle aree contigue, ambiti individuati ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

Ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 19/2009:

Comma 6: Dalla data di adozione dei piani di area si applicano le misure di salvaguardia previste per gli strumenti di pianificazione territoriale dalla normativa vigente in materia di tutela ed uso del suolo;

Comma 12: Sino a nuova determinazione dell'autorità competente, sono fatti salvi ed esplicano tutti i loro effetti, anche con riferimento alle aree contigue e alle zone naturali di salvaguardia, i piani d'area vigenti o adottati al momento dell'entrata in vigore del presente titolo.

1.4. Analisi dei vincoli territoriali esistenti

Si evidenzia che gli elaborati grafici presenti nello Studio preliminare ambientale risultano poco chiari nella definizione della localizzazione delle varie attività presenti all'interno dell'area dello stabilimento rispetto a tutti i vincoli territoriali esistenti; occorre che vengano fornite apposite cartografie tematiche, con indicazione del perimetro aziendale (definendo tutte le attività/aree di deposito e lavorazione in essere e in progetto) localizzandolo rispetto ai vincoli esistenti.

Deve inoltre essere fornita una planimetria dello stabilimento georiferita in modo preciso.

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII 9 – 10135 Torino – Tel 011/19680111

PEC: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

1.5. Fasce di rispetto stradale e di pubblica discarica

L'area lungo il lato nord del lotto, è in parte assoggettata a quanto previsto per le fasce di rispetto stradale, ed è parzialmente compresa – ad est – all'interno della fascia di rispetto di pubblica discarica (art. 30 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione).

Occorre verificare se gli interventi proposti, che pur non variando la destinazione d'uso delle aree determinano delle modifiche sostanziali delle attività esistenti, siano o meno compatibili con gli interventi ammessi nelle fasce di rispetto (“interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo”).

Occorre che vengano fornite cartografie di dettaglio, con indicazione precisa della posizione delle attività previste rispetto alle fasce di rispetto individuate.

Si ricorda inoltre che per la realizzazione di qualsiasi opera in fascia di rispetto autostradale ci si deve attenere a quanto previsto dal DPR 495/92 (art. 26-27-28) e dal D.L. 285/92 (modificato dal D.L. 9/2002).

1.6. Fasce di rispetto fluviale

L'area interessata ricade parzialmente all'interno delle “Fasce fluviali e fasce di rispetto fluviale”, così come individuate dall' Allegato Tecnico 7bis del P.R.G., soggette alle disposizioni di cui all'art. 29 della L.R. 56/77 e s.m.i. e di cui all'art. 30 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione.

Il proponente afferma inoltre che l'area in oggetto ricade all'interno della fascia fluviale C del PAI per una porzione marginale non oggetto di stoccaggio rifiuti.

Anche in questo caso occorre che vengano fornite cartografie di dettaglio, con indicazione precisa della posizione delle attività previste rispetto alle fasce di rispetto individuate, indicando le modalità di ottemperanza a quanto prescritto per le fasce individuate.

1.7. Fasce di pericolosità idrogeomorfologica

Ai sensi di quanto previsto dall'Allegato Tecnico 3 del P.R.G. “Carta di Sintesi della pericolosità idrogeologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica”, l'area risulta compresa nelle seguenti classi:

-Classe I(P): porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche. Gli interventi sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/1988 e s.m.i. e del D.M. 14/01/2008;

-Sottoclasse II(P): fascia di territorio di larghezza variabile interposta tra le aree in classe I e III in cui si registra una graduale variazione della pericolosità. Gli interventi sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/1988 e s.m.i. e del D.M. 14/01/2008;

-Sottoclasse IIIb2b(P): area a modesta pericolosità, compresa nei territori di fascia C, edificabile seppur con limitazioni nella tipologia costruttiva e da assoggettare ad un piano di Protezione Civile;

- Sottoclasse IIIa(P): area ad elevata pericolosità, comprendente aree inedificate, inondate od inondabili per la piena di riferimento; sono ammessi esclusivamente lavori di manutenzione e ristrutturazione della viabilità e delle reti tecnologiche esistenti. Per le edificazioni esistenti, sono ammessi interventi fino al restauro e risanamento conservativo senza cambio della destinazione d'uso.

Occorre che vengano fornite cartografie di dettaglio, con indicazione precisa delle classi interessate sia dall'area nel suo complesso sia dalle diverse attività previste, indicando le modalità di ottemperanza a quanto prescritto per le singole classi individuate.

1.8. Interferenze con elementi della Rete Ecologica

Per quanto riguarda la Rete Ecologica Locale, così come individuata da Arpa Piemonte, l'area interessata risulta contigua al corridoio ecologico posto lungo le sponde del Torrente Stura di Lanzo ed a Stepping stones (rif. Geoportale Arpa Piemonte).

Per corridoi ecologici si intendono: “strutture lineari e continue del paesaggio, di varie forme e dimensioni, che connettono tra di loro le aree ad alta naturalità e rappresentano l'elemento chiave

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII 9 – 10135 Torino – Tel 011/19680111

PEC: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

delle reti ecologiche poiché consentono la mobilità delle specie e l'interscambio genetico, fenomeno indispensabile al mantenimento della biodiversità”.

Le stepping zones sono: “aree di piccola superficie che, per la loro posizione strategica o per la loro composizione, rappresentano elementi importanti del paesaggio per sostenere specie in transito su un territorio oppure ospitare particolari microambienti in situazioni di habitat critici (es. piccoli stagni in aree agricole)”.

Occorre che nella documentazione progettuale vengano approfondite le possibili interferenze dell'attività in progetto con gli elementi individuati.

1.9. Consumo di suolo

Occorre specificare se l'aumento delle quantità di rifiuti trattate e la previsione di nuove attività (ad es. compostaggio) in progetto determinino un incremento delle superfici pavimentate rispetto alla situazione esistente, descrivendo tutte le eventuali modifiche delle superfici interessate dalle nuove attività.

2. Impatti ambientali

2.1. Traffico

Non è stata definita la viabilità utilizzata per l'accesso all'impianto.

È stata effettuata dal proponente una stima dell'apporto veicolare imputabile all'impianto sulla base dei quantitativi di materiali che si prevede di utilizzare.

La Società attualmente è autorizzata a gestire 284.580 ton di materiale all'anno; il nuovo progetto prevede la gestione di 529.580 ton annui di rifiuti. Secondo il proponente, tale quantità equivale a circa 17.650 viaggi/anno di mezzi pesanti, della capacità di 30 t ciascuno (indicativamente un automezzo a pieno carico) che considerati su 250 giorni lavorativi equivalgono a circa 70 automezzi/giorno in media che distribuiti sulle 8 ore lavorative comportano una pressione di circa 9 automezzi/ora, mentre la pressione attuale risulterebbe di circa 4 automezzi/ora.

Non è chiaro se siano stati considerati sia i flussi sia in entrata che in uscita, e non è stata effettuata una valutazione di dettaglio dell'impatto sulla viabilità locale dell'incremento del traffico connesso all'implementazione dell'attività dell'insediamento, indicando solo genericamente un raddoppio dell'incidenza dei passaggi.

2.2. Acque superficiali e sotterranee

Risulta mancante una descrizione della componente acque nell'area interessata dagli interventi, così come risulta mancante un'analisi che escluda possibili interferenze dell'attività con il reticolo idrografico superficiale e con eventuali acquiferi sotterranei.

2.3. Impatto visivo

Nella documentazione progettuale presentata non sono descritte le modalità di mitigazione dell'impatto visivo dell'attività adottate allo stato attuale, e non viene indicato come verrebbero modificate/implementate a seguito della modifica sostanziale richiesta.

2.4. Attività di compostaggio

Nella documentazione fornita si accenna alla possibilità di effettuare attività di recupero dei rifiuti legnosi ed erbacei mediante produzione di biocombustibile.

Il materiale, adeguatamente triturato, vagliato e miscelato sarà collocato in un'area dedicata alla maturazione della biomassa.

L'area compostaggio, ricavata nel piazzale, è stata dimensionata per avere una potenzialità massima di stoccaggio in cumulo di 500 ton, quantitativo massimo previsto a progetto.

La biomassa sistemata in cumulo subirà un processo di stabilizzazione biologica per una durata minima di 90 giorni. La produzione massima si attesterà massimo su quattro cicli completi di maturazione di 90 giorni, per un massimo di 4 lotti/anno.

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII 9 – 10135 Torino – Tel 011/19680111

PEC: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Restando prioritaria la necessità di valutare preliminarmente l'idoneità del sito, si ritiene che la descrizione di questa nuova attività debba essere adeguatamente approfondita, con indicazione dettagliata delle modalità operative di gestione della stessa, valutazione degli impatti connessi a tale attività su tutte le matrici ambientali coinvolte e descrizione delle misure di mitigazione degli impatti che si intendono adottare.

2.5. Gestione dei rifiuti

Il progetto prevede un importante incremento dei quantitativi di rifiuti trattati, anche con l'inserimento di nuove tipologie e lo Studio Preliminare Ambientale non prende adeguatamente in considerazione le disposizioni delle LLG SNPA per la disciplina degli End Of Waste che consentono una migliore valutazione degli impatti della gestione dei rifiuti nel suo complesso.

Oltre il 60% dei rifiuti trattati è costituito da Terre e rocce di scavo e da detriti da perforazione e non viene indicata la provenienza: si evidenzia che, conformemente alle indicazioni del Ministero dell'Ambiente (interpello della Città Metropolitana di Milano del 14/11/22), il ritiro di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri in bonifica è consentito in seguito al rilascio delle autorizzazioni "end of waste" cosiddette "caso per caso" ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della Parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, in conformità a quanto previsto dall'articolo 184-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Viene inoltre previsto il recupero R3 su scarti di legno e sughero, imballaggi di legno ma non sono fornite nel dettaglio le modalità gestionali e operative.

2.6. Gestione acque

In relazione all'ampliamento previsto è necessario aggiornare il Piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne con il calcolo delle nuove superfici scolanti, la verifica della rete di raccolta e delle capacità di stoccaggio della prima pioggia e relativo sistema di trattamento, del corretto dimensionamento delle trincee disperdenti.

Si ritiene anche necessaria anche una valutazione e caratterizzazione degli eventuali percolati per i rifiuti trattati su superfici scoperte e oggetto di dilavamento meteorico.

2.7. Emissioni in atmosfera

Per quanto riguarda gli aspetti emissivi le varie attività di movimentazione dei materiali, carico degli automezzi, vagliatura e frantumazione (soprattutto degli inerti) originano polveri.

Il progetto prevede idonei sistemi finalizzati a ridurre lo sviluppo di polveri, quali la bagnatura dei piazzali e la nebulizzazione di acqua sulle apparecchiature il cui esercizio produce le polveri.

Tali accorgimenti peraltro sono già in uso (trattandosi di un impianto esistente) e sono già stati oggetto di valutazione /prescrizione da parte di CMT nell'ambito dell'istruttoria autorizzatoria finalizzata al rilascio dell'attuale autorizzazione alle emissioni in atmosfera in capo alla ditta. Occorre tuttavia fornire una valutazione riguardante l'incremento determinato dall'implementazione dei quantitativi di rifiuti gestiti e dei macchinari impiegati.

2.8. Olfattometria

Vedere l'allegata valutazione potenziale impatto odorigeno.

2.9. Rumore

Vedere l'allegata valutazione tecnica.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che la "Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi: Modifica layout di impianto, inserimento di nuove tipologie merceologiche e aumento quantità annuali" presentata dalla PERINO PIERO srl per il sito di Torino, Strada Bellacomba 140, debba essere sottoposto alla successiva fase di Valutazione di Impatto Ambientale.

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII 9 – 10135 Torino – Tel 011/19680111

PEC: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD OVEST

Struttura semplice Attività di Produzione

Perino Piero S.r.l. – Str. Bellacomba, Torino.
Istanza di modifica sostanziale dell'AUA ex art. 208 D.Lgs. 152/06.
Valutazione potenziale impatto odorigeno.
Contributo tecnico.

F06_2023_01946a/ARPA - B5.05

Redazione	Funzione: Tecnico	<small>Firmato digitalmente da: Irene Davi Data: 19/10/2023 15:24:11</small>
	Nome: Irene Davi Clemente Porporato	Firma <small>Firmato digitalmente da: Clemente Andrea Porporato Data: 19/10/2023 15:05:08</small>
Verifica	Incarico di Funzione Qualità dell'Aria e Olfattometria	Firma <small>Firmato digitalmente da: Milena Sacco Data: 19/10/2023 16:08:51</small>
	Nome: Milena Sacco	
Approvazione	Funzione: Responsabile Struttura Attività di Produzione Nome: Carlotta Musto	Firma <small>Firmato digitalmente da: Carlotta Isabella Musto Data: 19/10/2023 17:04:02</small>

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111 – fax 011-19681441

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Dall'esame dell'istanza di modifica sostanziale dell'AUA ex art. 208 D.Lgs. 152/06 trasmessa da Perino Piero S.r.l. per il sito di Str. Bellacomba - Torino, in relazione alla proposta di inserire un trattamento per la produzione di ammendante ai sensi del D.Lgs. 75/2010, si esprimono le seguenti osservazioni relative al potenziale impatto odorigeno.

Per quanto attiene alle perplessità relative all'idoneità del sito dal punto di vista della pianificazione territoriale, si rimanda al contributo tecnico del gruppo VIA/VAS del Dipartimento, del quale si condivide l'osservazione *"Restando prioritaria la necessità di valutare preliminarmente l'idoneità del sito, si ritiene che la descrizione di questa nuova attività debba essere adeguatamente approfondita, con indicazione dettagliata delle modalità operative di gestione della stessa, valutazione degli impatti connessi a tale attività su tutte le matrici ambientali coinvolte e descrizione delle misure di mitigazione degli impatti che si intendono adottare"*.

In relazione ai riferimenti normativi, oltre alla DGR 13-4554/2017 "L.R. 43/2000 - Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno", è necessario considerare il D.D. del MASE n. 309 del 28 giugno 2023 *"Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Indirizzi per l'applicazione dell'art. 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività"*.

In attesa che Regione Piemonte fornisca indicazioni sull'applicazione combinata dei due riferimenti sopra indicati, si evidenzia come il Decreto del MASE di recente emanazione introduca alcune novità che si ritiene debbano essere comunque applicate al caso in esame. In particolare, si evidenzia quanto segue:

- La modifica sostanziale dell'AUA richiesta dal Gestore rientra nel campo di applicazione del D.D. 309 del MASE. Infatti il D.D. a pag. 1, Finalità e campo di applicazione, recita: *"... gli indirizzi si applicano in via diretta agli stabilimenti oggetto della parte quinta del Dlgs 152/2006 (soggetti ad autorizzazione unica ambientale - AUA, autorizzazione alle emissioni o regimi autorizzativi in deroga) e in via indiretta, come criterio di tutela da utilizzare nell'istruttoria autorizzativa, alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale - AIA (l'articolo 29-bis prevede che le condizioni dell'AIA sono definite avendo a riferimento i Bref e le BAT Conclusioni di settore e l'articolo 29-sexies, comma 4ter, prevede che l'AIA può fissare valori di emissione più rigorosi di quelli associati alle BAT-AEL quando lo richiede la normativa vigente nel territorio in cui è localizzata l'installazione)"*.
- La produzione di ammendante, la cui miscela è costituita prevalentemente da residui legnosi e da residui erbacei, attraverso un processo di compostaggio che avverrebbe all'aperto, colloca, a parere degli scriventi, l'impianto in questione tra quelli a rischio di impatto odorigeno per cui il D.D. del MASE richiede la descrizione e la valutazione delle emissioni odorigene.
- Per quanto riguarda l'applicazione della "procedura estesa" o della "procedura semplificata", tra gli elementi di valutazione per la scelta della tipologia di procedura, il D.D. individua *"la sussistenza di pregresse segnalazioni relative a molestie olfattive per presenza di altri stabilimenti nell'area"*. Nel caso in esame, come anche indicato a pag. 52 dell'Istanza di modifica dell'AUA, sono presenti altre attività che possono determinare emissioni odorose. In particolare, a circa 1000 m a Sud-Est è presente un'area residenziale che da anni registra segnalazioni legate a problematiche di disturbo olfattivo per la presenza di impianti produttivi industriali. Sulla base dell'esperienza maturata dagli scriventi sul disturbo olfattivo, la distanza di un chilometro circa da impianti di produzione ammendante, non è sufficiente da sola a escludere un possibile impatto olfattivo sulle aree residenziali. Si reputa necessario approfondire con opportuni strumenti se l'inserimento in quel contesto di un impianto di produzione ammendante possa rappresentare o meno un ulteriore elemento di criticità nel territorio.

- Circa la presenza del recettore principale (pag. 52 dell'Istanza di modifica dell'AUA) la cui distanza dall'impianto è stimata in circa 270 m, occorrerà verificare il rispetto del valore di accettabilità dell'impatto olfattivo di cui alla tabella 3 delle linee di indirizzo del MASE. Per questo approfondimento sarà necessario individuare preventivamente la corretta classe di sensibilità di tutti i recettori presenti.

Si evidenzia, infine, quanto segue:

- le modalità operative descritte a pag. 43 dell'istanza di modifica sostanziale dell'AUA e richiamate al paragrafo 6.5 "Impatto odorigeno" (rivoltamenti in funzione di favorevoli condizioni meteo) non sono attuabili, il processo richiede rivoltamenti periodici al fine di evitare l'instaurarsi di condizioni di anaerobiosi;
- si esprimono riserve sull'effettiva efficacia del prodotto enzimatico descritto sempre a pag. 43 dell'istanza;
- risulta poco attuabile anche l'alternanza di produzione di cippato e di ammendante (pag. 53 - paragrafo 6.5 "Impatto odorigeno"), in quanto oltre ai 90 giorni di durata del ciclo di compostaggio, si devono considerare i tempi di verifica della conformità del prodotto ed eventuali spazi per il trattamento di lotti non conformi.



DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD-OVEST
Servizio Tutela e Vigilanza 2

Valutazione tecnica su
documentazione
di impatto acustico

Richiedente: Città Metropolitana di Torino

Attività/opera: Ditta Perino Piero S.r.l. insediamento sito in strada Bellacomba n°140 – 10156 TORINO - Istruttoria della fase di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e smi

Redazione	Funzione: Tecnico Nome: Pasquale Piombo	Firma: Firmato digitalmente da: Pasquale Piombo Data: 17/10/2023 15:54:58
Verifica/ Approvazione	Funzione: Dirigente Responsabile Nome: Alberto Maffiotti	Firma: Firmato digitalmente da: Alberto Maffiotti Data: 24/10/2023 12:06:35

PREMESSE

A seguito di una richiesta della Città Metropolitana di Torino, pervenuta in data 22/09/2023 (prot. Arpa n. 85899), relativa a "Istruttoria della fase di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e smi relativa al progetto denominato "Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi: Modifica layout di impianto, inserimento di nuove tipologie merceologiche e aumento quantità annuali" – proponente Perino Piero s.r.l. – strada Bellacomba - Tonino, è stata esaminata la documentazione di impatto acustico redatta dal tecnico competente dott. Melano Claudio (Studio EUROLAB) in data 14/09/2023 (n. relazione R1125623), al fine di poter esprimere una valutazione tecnica in merito.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'attività in questione è inserita nel contesto periferico ubicato a nord del Comune di Torino scarsamente antropizzato con alcuni ricettori (abitazioni) situati in prossimità all'attività in questione. La classificazione acustica comunale pone l'attività e i ricettori in "classe V – aree prevalentemente industriali".

VALUTAZIONE

Di seguito si riporta un'analisi della conformità della documentazione di impatto acustico rispetto a quanto previsto dalla D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004.

Verifica di conformità alla D.G.R. n.9-11616 del 02/02/2004

Punto D.G.R.	Contenuto	Presente nella documentazione	Valutazione	Commenti
1	Descrizione tipologia opera/attività	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Soddisfacente <input checked="" type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/> Non rilevante <input type="checkbox"/>	
2	Descrizione orari attività e impianti	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Soddisfacente <input type="checkbox"/> Non soddisfacente <input checked="" type="checkbox"/> Non rilevante <input type="checkbox"/>	Le lavorazioni avvengono esclusivamente durante il periodo diurno ma non sono descritti gli orari in cui avvengono le attività lavorative
3	Descrizione sorgenti rumorose	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Soddisfacente <input checked="" type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/> Non rilevante <input type="checkbox"/>	
4	Descrizione caratteristiche costruttive locali	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Soddisfacente <input type="checkbox"/> Non soddisfacente <input checked="" type="checkbox"/> Non rilevante <input type="checkbox"/>	Si fa riferimento ad una tettoia chiusa su tre lati ma non vi sono descrizioni inerenti alle sue caratteristiche costruttive
5	Descrizione ricettori	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Soddisfacente <input checked="" type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/> Non rilevante <input type="checkbox"/>	
6	Planimetria area di studio	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Soddisfacente <input checked="" type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/> Non rilevante <input type="checkbox"/>	

Punto D.G.R.	Contenuto	Presente nella documentazione	Valutazione	Commenti
7	Classificazione acustica area di studio	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Soddisfacente <input checked="" type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/> Non rilevante <input type="checkbox"/>	
8	Livelli rumore ante operam	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Soddisfacente <input checked="" type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/> Non rilevante <input type="checkbox"/>	
9	Calcolo livelli rumore dovuti all'opera	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Soddisfacente <input checked="" type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/> Non rilevante <input type="checkbox"/>	Relativamente alle stime effettuate i livelli calcolati sul ricettore R2 mostrano una possibile criticità poiché il livello calcolato è prossimo al superamento del valore limite differenziale di immissione (ved. tabella a pag. 45 della relazione tecnica)
10	Incremento livelli dovuto a traffico veicolare	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Soddisfacente <input checked="" type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/> Non rilevante <input type="checkbox"/>	
11	Descrizione provvedimenti tecnici di mitigazione	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Soddisfacente <input type="checkbox"/> Non soddisfacente <input checked="" type="checkbox"/> Non rilevante <input type="checkbox"/>	
12	Impatto acustico fase di cantiere	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Soddisfacente <input type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/> Non rilevante <input checked="" type="checkbox"/>	
13	Programma rilevamenti verifica	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Soddisfacente <input checked="" type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/> Non rilevante <input type="checkbox"/>	Particolare attenzione dovrà essere posta alla verifica dei livelli presso i ricettori individuati in relazione come R2 (interessato dal rumore dell'attività) e R3 (interessato dal traffico veicolare in ingresso e uscita dall'attività)
14	Indicazione provvedimento tecnico competente	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Soddisfacente <input checked="" type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/> Non rilevante <input type="checkbox"/>	

CONCLUSIONI

La documentazione analizzata risulta coerente e soddisfa i criteri di cui alla **D.G.R. n.9-11616 del 02/02/2004**.

Alla luce di quanto sopra esposto, si esprime la seguente valutazione in merito alla documentazione di impatto acustico esaminata ed alla compatibilità acustica dell'intervento in progetto:

VALUTAZIONE TECNICA FAVOREVOLE CON OSSERVAZIONI

Tale parere è vincolato al rispetto dei limiti di legge vigenti in materia che dovranno essere comprovati dai risultati dei rilevamenti di verifica strumentali (citati nelle conclusioni della relazione tecnica analizzata par.7) da effettuarsi con l'azienda in piena attività. Particolare attenzione dovrà essere posta alla valutazione dei ricettori individuati come R2 e R3 in quanto potenzialmente critici dalle stime effettuate (ved. commenti in tabella – punto 9 e 13).



Si ricorda infine che eventuali modifiche al progetto in esame atte a variare la situazione acustica riportata nella documentazione esaminata dovranno essere oggetto di una revisione della documentazione di impatto acustico.